REGOLAMENTO N. 13 (1)

della Commissione a modifica del Regolamento n. 8 (2) per l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 91 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Viste le disposizioni del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, e in particolare quelle di cui all'articolo 91, paragrafo 2, seconda frase;

Visto il Regolamento n. 8 per l'applicazione del paragrafo 2 dell'articolo 91 del Trattato, adottato dalla Commissione l'11 marzo 1960 (2), ed in particolare il suo articolo 4, paragrafo 1, punto 1;

Considerando che la decisione della Commissione del 4 dicembre 1958 relativa all'uso di un certificato per la circolazione delle merci fra gli Stati membri, è stata sostituita dalla decisione della Commissione del 5 dicembre 1960 (3) relativa ai metodi di collaborazione amministrativa per l'applicazione dell'articolo 9, paragrafo 2, del Trattato e che è opportuno modificare il suddetto Regolamento n. 8 avuto riguardo alle disposizioni di quest'ultima decisione;

ADOTTA IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del Regolamento n. 8 è modificato e sostituito dalla seguente disposizione:

«1. l'originale o una copia o un estratto vidimati del certificato di circolazione delle merci del modello DD1 o del modello DD3, rispettivamente già vistato o rilasciato dalle autorità doganali dello Stato membro reimportatore in occasione della precedente esportazione delle merci in questione, e»

Articolo 2

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 marzo 1961.

Per la Commissione
Il Presidente
W. HALLSTEIN

(1) «Ai sensi dell'articolo 191 del Trattato, i regolamenti entrano in vigore il ventesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee*, salvo che essi stessi stabiliscano un termine diverso».

(2) Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 21 del 25 marzo 1960, p. 597/60.

(3) Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 4 del 20 gennaio 1961, p. 29/61.